

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Regolamento attuativo in materia di diritto alla riservatezza

(delibera C.P. n. 69 del 21.03.01)

INDICE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE

[Art. 1](#) - Oggetto

[Art. 2](#) - Definizioni

[Art. 3](#) - Trattamenti previsti dal presente regolamento

[Art. 4](#) - Titolare, responsabili, incaricati

[Art. 5](#) - Utilizzo interno dei dati

[Art. 6](#) - Verifiche e controlli

TITOLO II – TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI

[Art. 7](#) – Oggetto, finalità e soggetti e riferimento

[Art. 8](#) – Definizione della relazione tra le attività svolte e le rilevanti finalità di interesse pubblico determinate dal D.Lgs n. 135/1999 e da altre leggi

[Art. 9](#) – Individuazione delle tipologie di dati sensibili trattabili in base a rilevanti finalità di interesse pubblico e delle operazioni su di esse eseguibili

[Art. 10](#) – Rapporti con il Garante

[Art. 11](#) Forme di pubblicizzazione delle tipologie di dati sensibili trattabili e delle operazioni su di esse eseguibili

[Art. 12](#) – Attuazione dei criteri per il trattamento dei dati sensibili definiti nel D.Lgs n. 135/1999

[Art. 13](#) – Relazione tra il sistema di garanzie per il trattamento dei dati personali sensibili e l'individuazione delle misure minime di sicurezza per la gestione dei dati

[Art. 14](#) – Controlli e relazioni periodiche sullo stato di attuazione delle normative in materia di trattamento dei dati sensibili

[Art. 15](#) Disposizioni finali

[Art. 16](#) Disposizione finale

Titolo I Organizzazione

ART.1 OGGETTO

1- Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Provincia con riferimento alle seguenti specifiche modalità di:

- a) trasmissione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici provinciali;
- b) attuazione delle disposizioni definite dall'art.22, comma 3 e 3 bis della legge n. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelle del d.lgs. n. 135/99;
- c) individuazione e compiti dei responsabili delle banche dati esistenti presso gli uffici provinciali;
- d) utilizzo dei dati in possesso di un ufficio provinciale da parte di altri uffici provinciali.

ART.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per "dato personale", "dato sensibile", "banca dati", "interessato", "tipo di dati", "operazioni eseguibili", "comunicazione" e "diffusione", quanto previsto dalle norme vigenti.

ART.3 TRATTAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1- La Provincia, al fine consentire ai cittadini di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche o sui propri obblighi tributari, sui tariffari per l'erogazione di servizi o contravvenzionali, provvede a dare adeguata pubblicità ai propri atti adottando le opportune misure volte a tutelare, in particolare, la riservatezza degli interessati.
- 2- I responsabili delle singole banche dati di cui al successivo art.4, provvedono a comunicare al Titolare gli altri casi in cui ritengono necessario comunicare e diffondere a terzi i dati personali contenuti nelle singole banche dati afferenti la propria struttura, specificandone i termini e le modalità.
- 3- I responsabili di cui al successivo comma 3, art.4, provvedono ad individuare, verificare e aggiornare periodicamente l'esattezza dei dati sensibili, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e le operazioni su di essi eseguibili mediante comunicazione al Dirigente della struttura di cui al comma 1, art.4 del presente regolamento.
- 4- Il Dirigente delegato dal Presidente, verificata la legittimità della richiesta, propone la conseguente integrazione del presente regolamento.

ART.4 TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI

1- La Provincia di Lucca è il Titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, dal Presidente che delega le relative funzioni ai dirigenti dell'ente.

- 2- Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento il titolare, attraverso la struttura di coordinamento di cui al comma 3, provvede a:
- a) comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
 - b) formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili ed agli incaricati;
 - c) controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
 - d) costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili ed incaricati.
- 3- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dirigenti responsabili di servizi e i responsabili di U.O. sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. Il Titolare, o suo delegato, su proposta dei dirigenti può designare altri responsabili, ai sensi dell'art.8, comma 3 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. i responsabili del trattamento dei dati comunicano al Titolare o suo delegato, i nominativi degli incaricati del trattamento dei dati, eventualmente designati ai sensi del comma successivo.
- 4- I responsabili del trattamento dei dati che, ai fini della responsabilità attribuita sono tutti domiciliati presso la sede della Provincia di Lucca, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:
- a) individuare, se ritenuto opportuno, e comunicare al Titolare o suo delegato, i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori e alla loro collocazione organizzativa;
 - b) fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
 - c) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base delle direttive a tale scopo impartite dal responsabile dei Sistemi Informativi dell'Ente;
 - d) curare, ai sensi dell'art.10 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione, inerente i propri Uffici facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
 - e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
 - f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art.13 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.17 del D.P.R 31.3.1998 n. 501;
 - g) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt.22, 27 e 9 della L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art.3 del D.Lgs 135/99;

h) inviare al Garante, attraverso la struttura di coordinamento di cui al comma 3, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;

i) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il Direttore centrale o il Dirigente dell'Ufficio di staff per banche dati condivise da servizi di una singola struttura o il Segretario Generale per banche dati condivise da più Direzioni, Uffici di Staff o Segretariato Generale;

j) individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie degli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.135/99 e le operazioni su di essi eseguibili da comunicare ai sensi dell'art.3, comma 3 del presente regolamento.

5- Nella situazione di affidamento all'esterno della gestione di una banca dati, il Responsabile, come definito dal comma 3 del presente articolo provvede alla nomina del concessionario, quale responsabile, ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, del trattamento dei dati delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale; in tal caso, le suindicate attività, relativamente alle banche dati gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario, conservando peraltro i responsabili delle strutture organizzative a cui afferiscono i dati il dovere di eventuale attivazione e di vigilanza.

6- La struttura responsabile dei dati, nel caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo, cura il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario.

7- Ai fini della definizione delle direttive di cui al comma 5, lettera b), la struttura responsabile dei dati provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste dall'art.15 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione, al fine di:

a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;

b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Provincia;

c) prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

8- Gli incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui agli artt.9 e 10 della L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal titolare e dal responsabile

ART.5 UTILIZZO INTERNO DEI DATI

1- La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa della Provincia, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.

2- Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

ART.6 VERIFICHE E CONTROLLI

- 1- I responsabili di cui al comma 3, art.4 provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti.

Titolo II

Trattamento di dati sensibili

ART.7 – OGGETTO, FINALITÀ E SOGGETTI DI RIFERIMENTO

- 1- Il presente titolo disciplina le modalità applicative ed i profili generali di attuazione, nell'ambito dell'Amministrazione provinciale, della normativa in materia di trattamento dei dati personali sensibili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n.675 e dal d.lgs. 11 maggio 1999, n.135 e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2- Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare a tutti i soggetti che conferiscono informazioni e dati personali qualificabili come "sensibili" adeguate garanzie in ordine al trattamento degli stessi da parte degli operatori dell'Amministrazione Provinciale e di altri soggetti che per la stessa li trattino.
- 3- I Responsabili dei Trattamenti nominati ai sensi dell'art.8 della legge 31 dicembre 1996, n.675, e dal presente regolamento, provvedono, per quanto di propria competenza, all'applicazione di misure attuative delle disposizioni del presente regolamento.

ART.8 – DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE TRA LE ATTIVITÀ SVOLTE E LE RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO DETERMINATE DAL D.LGS. N.135/1999 E DA ALTRE LEGGI

- 1- Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Provincia in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'Amministrazione Provinciale e lo sviluppo dell'attività amministrativa, nei rispettivi vari profili.
- 2- La valutazione circa la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con l'attività individuata è effettuata sulla base della necessità della stessa per il regolare ed ottimale funzionamento dell'Amministrazione Provinciale nel particolare settore in cui essa viene ad esplicarsi.
- 3- Le attività, procedurali, gestionali od operative, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal d.lgs. 11 maggio 1999, n.135, da altre leggi, statali e regionali, e dal Garante, in base a quanto previsto dall'art.22 della legge 31 dicembre 1996, n.675.

ART.9 – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI SENSIBILI TRATTABILI IN BASE A RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO E DELLE OPERAZIONI SU DI ESSI ESEGUIBILI

- 1- Per le attività svolte dal Provincia rispetto alle quali sono definite dalla legge le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, ma per le quali non si ha determinazione in via normativa delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili, tali elementi sono individuati con apposito atto ricognitivo della G.P. di integrazione ed aggiornamento di quanto contenuto nella ricognizione di cui alla delibera G.P. 206 del 1/6/2000.
- 2- Ciascun Responsabile di Servizio procede periodicamente alla verifica della effettività dei trattamenti delle tipologie di dati individuate, nonché delle relative operazioni su di essi eseguibili.
- 3- Il complesso delle tipologie di dati sensibili trattati e delle operazioni su di essi eseguibili è comunque sottoposto a verifica annuale, a fini di aggiornamento, indipendentemente dalle modifiche eventualmente apportate in base a quanto previsto dal precedente comma 2.

ART.10 – RAPPORTI CON IL GARANTE

- 1- L'Amministrazione Provinciale comunica tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate/rilevate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
- 2- A fini di omogeneità procedurale, le modalità di rilevazione e di comunicazione al Garante degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di individuazione dei soggetti di riferimento sono definite dalla Giunta con proprio atto d'indirizzo.

ART.11 – FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI SENSIBILI TRATTABILI E DELLE OPERAZIONI SU DI ESSI ESEGUIBILI:

- 1- I dati sensibili trattabili e le operazioni su di essi eseguibili, individuati in base a quanto previsto dal precedente art.9, sono pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio e con adeguate comunicazioni interne agli Uffici e Servizi dell'Amministrazione.
- 2- Gli elementi riguardanti le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni su di essi eseguibili sono comunque resi noti ai soggetti che conferiscono dati personali all'Amministrazione Provinciale per l'attivazione di un procedimento nel momento in cui si ha la presentazione dell'istanza, con le medesime modalità procedurali con cui sono fornite le informazioni previste dall'art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675.
- 3- In relazione ad attività riguardanti un rilevante numero di soggetti che conferiscono dati sensibili ai Servizi dell'Amministrazione Provinciale, la Giunta adotta adeguate misure, di carattere organizzativo ed informativo, finalizzate a garantire, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, la massima pubblicizzazione di quanto previsto dalla legge..

ART.12 – ATTUAZIONE DEI CRITERI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DEFINITI NEL D.LGS. N.135/1999

1- La Giunta, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, ed i responsabili dei trattamenti, nell'esercizio dei loro poteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane, adottano provvedimenti e misure volti a dare piena attuazione alle disposizioni contenute negli artt.1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.135, per la corretta gestione dei dati personali sensibili.

ART.13 – RELAZIONE TRA IL SISTEMA DI GARANZIE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEI DATI

1- In sede di determinazione delle misure minime di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, i competenti Organi dell'Amministrazione Provinciale definiscono soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili.

ART.14 – CONTROLLI E RELAZIONI PERIODICHE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

1- I Responsabili dei Servizi provvedono, nell'ambito dei propri poteri di controllo, ad effettuare periodiche verifiche sulla corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e del presente regolamento nell'ambito delle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con i controlli specifici effettuati dal Responsabile dei trattamenti.

2- I Responsabili dei Servizi presentano periodicamente alla Giunta relazioni specifiche, riferite alle strutture di competenza/all'Amministrazione Provinciale, in ordine all'attuazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal d.lgs.11 maggio 1999, n, 135 e dal presente regolamento, nonché rapporti dettagliati inerenti l'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti artt.11, 12, 13.

3- La Giunta presenta annualmente al Consiglio Provinciale in sede di Relazione al Conto Consuntivo una relazione, nella quale illustrano le misure adottate e le iniziative realizzate per la corretta applicazione della legge 31 dicembre 1996, n.675, del d.lgs.11 maggio 1999, n.135 e del presente regolamento in ordine al trattamento dei dati sensibili nell'ambito dell'Amministrazione Provinciale, evidenziando le principali problematiche incidenti sull'attività amministrativa dei Settori/Servizi.

ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI

1- I provvedimenti e le determinazioni organizzative di attuazione di quanto previsto dagli artt.1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n.135/1999 sono adeguati od aggiornati a cura degli Organi e dei soggetti competenti in relazione all'evoluzione tecnologica ed alle modificazioni del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento di dati sensibili.

ART.16 - DISPOSIZIONE FINALE.

1- Le disposizioni di cui al presente regolamento verranno adeguate allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati. Il presente

Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ente. Copia dello stesso viene inviata al Garante.

- 2- La Giunta Provinciale riferirà periodicamente al Consiglio Provinciale, almeno ogni 6 mesi, ogni notizia relativa all'attuazione del presente regolamento, quali ad esempio richiesta di autorizzazione al Garante, ulteriori raccolte di dati anche affidate all'esterno, ecc.